

Publicato il 03/04/2020

N. 00201/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00393/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Arcelormittal Italia S.Pa., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Gianni, Antonio Lirosi, Valeria Pellegrino, Elisabetta Gardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sindaco pro tempore del Comune di Taranto, Sindaco pro tempore del Comune di Taranto, Quale Ufficiale del Governo, Comune di Taranto, Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente (“Arpa”) Puglia, Arpa Puglia, Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, Istituto

Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale (“Ispra”), Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria non costituiti in giudizio;

per quanto riguarda il ricorso principale depositato il 23/07/2020:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 adottata dal Sindaco di Taranto avente ad oggetto “Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche - Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività”;

nonché, ove occorra:

- della nota prot. n. 67080 del 23 settembre 2019 di ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto;
- delle nota prot. n. 28932 del 23 febbraio 2020 del Comune di Taranto;
- della nota prot. n. 29308 del 24 febbraio 2020 del Comune di Taranto;
- della nota prot. n. 30850 del 26 febbraio 2020 del Comune di Taranto;
- della nota prot. n. 12369 del 24 febbraio 2020 di ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 01/04/2020 dalla ricorrente:

per l'annullamento, previa sospensione, nonché previo provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a.:

- della Comunicazione del Sindaco di Taranto prot. n. 173/2020 del 29 marzo 2020, avente ad oggetto “Ordinanza Sindacale n. 15 del 27.02.202 – rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto – emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche. Comunicazione”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 cod. proc. Amm, proposta dal ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti nei confronti

per la sospensione interinale dell'efficacia dell'atto ivi impugnato;

Rilevato che con il ricorso principale è stata impugnata l'Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 adottata dal Sindaco di Taranto, con cui si dispone che la ricorrente provveda entro 30 giorni alla individuazione delle criticità ivi indicate ed alla loro eliminazione, prescrivendosi – in difetto – che entro i successivi 30 giorni si proceda – laddove necessario - alla sospensione delle attività ricollegabili agli impianti asseritamente fonte delle immissioni e del conseguente rischio sanitario per la popolazione, con i tempi tecnici necessari a garantirne la sicurezza;

Rilevato che con il ricorso principale è stata avanzata istanza cautelare ordinaria, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e dell'art. 84 del D.L., la quale – in ragione della necessaria osservanza dei termini minimi previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 55 c.p.a. e 84 D.L.n.18/2020, non potrà essere trattata nella forma del decreto ex art. 56 c.p.a. prima della data del 15 aprile 2020;

Rilevato che con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 01/04/2020 (alle ore 12.50), la parte ricorrente ha impugnato la Comunicazione del Sindaco di Taranto prot. n. 173/2020 del 29 marzo 2020, con cui si rammenta che il decorso del termine degli ulteriori trenta giorni fissato con la presupposta ordinanza (provvedimento contingibile ed urgente oggetto di impugnazione con il ricorso principale) e finalizzato - ove necessario - alla sospensione delle attività ricollegabili agli impianti ritenuti causa del pericolo di danno sanitario decorre dal 29 marzo 2020;

Rilevato che con il predetto ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha proposto – in aggiunta all'istanza cautelare ordinaria ex art. 55 c.p.a. – anche istanza di cautela monocratica ex art. 56 c.p.a., al fine di ottenere in via interinale la sospensione dell'atto ivi impugnato;

Considerato che l'istanza ex art. 56 c.p.a. non può trovare accoglimento, atteso che risulta proposta nei confronti della comunicazione sindacale del 29 marzo, oggetto di impugnazione con i motivi aggiunti, atto di mera comunicazione e che non ha natura provvedimento;

Considerato che pertanto l'atto impugnato con i motivi aggiunti risulta del tutto privo di profili di autonoma lesività, atteso che gli aspetti lesivi prospettati dalla ricorrente si riconnettono esclusivamente all'ordinanza sindacale n.15/2020 impugnata con il ricorso principale;

Considerato che l'istanza di provvedimento cautelare monocratico e l'impugnazione contenuta nei motivi aggiunti non può ritenersi esteso anche all'ordinanza sindacale in virtù del generico riferimento all'impugnazione " di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso", sia perché tale espressione – per pacifica giurisprudenza – costituisce mera e tralaticia formula di stile, sia perché il ricorrente ha l'onere di puntualmente individuare il provvedimento lesivo, attesa la necessità del rispetto del principio di corrispondenza/correlazione tra il chiesto e il pronunciato, sia infine perché - a fugare ogni dubbio - soccorre la chiara specificazione della domanda di cautela monocratica, che viene espressamente diretta nei confronti della comunicazione sindacale del 29 marzo (la quale, del resto, costituisce l'unico atto impugnato in sede di motivi aggiunti);

Considerato peraltro che il termine dei trenta giorni a far data dal 29 marzo 2020, al cui decorso la parte ricorrente riconnette il verificarsi del pregiudizio economico lamentato, verrà a scadenza in data 27 aprile 2020 e che, quindi, la trattazione dell'istanza cautelare potrà essere delibata nella sua naturale sede collegiale per la camera di consiglio di trattazione che si fissa per l'udienza camerale del 22 aprile 2020, senza necessità alcuna del ricorso al rimedio cautelare monocratico;

Considerato infine che risulta espressamente contemplata nell'ordinanza sindacale n.15/2020 la possibilità di avanzare "richieste di proroga dei termini innanzi stabiliti ...per ragioni di natura tecnico impiantistica e di sicurezza nell'esecuzione delle procedure di fermata", laddove l'espressione "sicurezza" non può che intendersi come riferibile alla sicurezza degli impianti e, quindi, volta a preservarne l'integrità e la funzionalità, in vista dell'eventuale ripristino dell'attività.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di cautela monocratica .

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce il giorno 2 aprile 2020.

Il Presidente
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO